



LEGGE 22 settembre 1953, n. 36.

Modifiche al diritto successorio.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 settembre 1953:

Art. 1.

In modifica alla rubrica LXIV del libro 2.° degli Statuti i figli maschi e femmine succedono in parti uguali.

Art. 2.

E' riservato al coniuge sulla eredità trasmessa dal coniuge defunto ab intestato, o con testamento, qualora manchi di sufficienti beni proprii, l'usufrutto sulla metà del patrimonio ereditario.

Detto usufrutto è ridotto al terzo del patrimonio se il coniuge concorre con piu' di un figlio legittimo del defunto.

Art. 3.

Le disposizioni del precedente articolo non si applicano al coniuge contro cui è stata pronunziata sentenza di separazione personale passata in cosa giudicata.

Art. 4.

Rimangono in vigore le particolari norme stabilite, in favore del coniuge superstite, dalle vigenti leggi per la pensione agli impiegati e salariati governativi e per gli infortuni sul lavoro.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il 15 novembre 1953.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 5 ottobre 1953 (1653 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Giordano Giacomini - Giuseppe Renzi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini